

Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele



22 maggio 2015 Basovizza
Incontro informativo con gli apicoltori
Dott. A. Fiordelisi Veterinario ufficiale

A.A.S. n.1 Triestina

Etichettatura alimenti

**Il Regolamento UE
n.1169/2011** disciplina
l'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati al
consumatore finale

La precedente normativa
sull'etichettatura (D. Lgs.
109/1992) è in gran parte
superata



Etichettatura degli alimenti: alcune **novità** introdotte con il R. UE 1169/ 2011 riguardano :

- ✓ La leggibilità dell'etichetta
- ✓ La responsabilità delle informazioni sugli alimenti che ricade sull'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto
- ✓ L' etichetta nutrizionale

Leggibilità : si applicano misure minime di altezza dei caratteri tipografici


- Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull'etichetta degli alimenti sono stampate in modo da **assicurare chiara leggibilità**, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è **pari o superiore a 1,2 mm**.

La disciplina metrologica italiana prevede le altezze minime dei caratteri:

per le confezioni fino a 50 g
almeno 2 mm

per le confezioni da 50 a 200 g
un'altezza di **almeno 3 mm**

per le confezioni da 200 a 1000 g
un'altezza di **almeno 4 mm**.



Etichettatura degli alimenti

Responsabilità

(ai sensi dell'art. 8 paragrafo 1 del R UE 1169/2011)

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'**operatore** con cui il nome o con la cui ragione sociale è **commercializzato il prodotto** o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

Cosa deve fare?

Assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti

Informazioni obbligatorie sugli alimenti

(art. 9 del R. CE 1169/2011 e d.lgs. 109/92)

- La denominazione dell'alimento
- L'elenco degli ingredienti
- Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II che provochi **allergie** o **intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata ◀ **novità introdotta dal R. CE 1169/2011**
- La quantità netta dell'alimento
- Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8 paragrafo 1 del R UE 1169/2011 (per la definizione vedasi slide precedente)

La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile della commercializzazione già indicata in etichetta)
- Il Paese d'origine o i Paesi d'origine o il luogo di provenienza ove previsto
- Le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento
- Il lotto
- **Una dichiarazione nutrizionale** ◀ **novità introdotta dal R. CE 1169/2011**

Etichettatura del miele

- Sulla confezione si deve applicare il **sigillo di garanzia** (previsto dall'art. 1 del D. Lvo 109/1992)

Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.



**Valorizza la qualità
del buon Miele Italiano**

etichetta del miele : informazioni obbligatorie minimali

- La denominazione di vendita dell'alimento
- La quantità netta dell'alimento
- Il termine minimo di conservazione (e non la data di scadenza in quanto il miele è un alimento poco deperibile)
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8 paragrafo 1 del R UE 1169/2011(corrisponde all'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il miele).

La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile della commercializzazione già indicata in etichetta)

- Il Paese d'origine o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto
- Il lotto (ai sensi del D. Lvo 109/92 l'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione “da consumarsi preferibilmente entro giorno/mese/anno” oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine mese/anno”).

Informazioni obbligatorie sul miele *denominazione di vendita*

Denominazione minima : **MIELE**

Se il miele è commercializzato in favo, con pezzi di favo o torchiato, la denominazione di vendita minima sarà



- MIELE in favo
- MIELE con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
- MIELE filtrato

Denominazione facoltativa:



- Miele di nettare
- Miele di melata
- Miele di fiori
- Miele scolato
- Miele centrifugato
- Miele torchiato

Denominazione di vendita

È possibile indicare ai sensi del D. Lgs. n. 179/ 2004

- Origine floreale o vegetale (botanica)

*Es. miele di acacia, miele di castagno, miele millefiori.
Sono ammessi anche miele millefiori, miele di bosco.*

- Origine regionale, territoriale o topografica : se il miele proviene esclusivamente dall'origine indicata

Es. miele della collina e pianura veronese

- Criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria (mieli DOP, IGP, Apicoltura biologica)

Es. di mieli DOP: miele della Lunigiana, miele delle dolomiti bellunesi, miele varesino

Informazioni obbligatorie sul miele *quantità netta (peso netto)*

Il peso netto di un alimento:

si usa la lettera

g (o grammo) o

kg (chilogrammo)

senza il punto e dopo il
numero

Esempi di indicazione

corretta: 150 g

o 150 grammi



Informazioni obbligatorie sul miele

termine minimo di conservazione

(E' determinato dal produttore o confezionatore o, per i prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea)

la data è preceduta dalle espressioni:

« **da consumarsi preferibilmente entro il...** » quando la data comporta l'indicazione del giorno

« **da consumarsi preferibilmente entro fine ...** » negli altri casi

n.b. le espressioni (da consumarsi preferibilmente entro il.../ entro fine...) sono accompagnate dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta (N. b. la data può essere apposta anche sulla capsula o sul coperchio della confezione)

La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno.

Tuttavia,

- ▶ per gli alimenti conservabili per più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi è *sufficiente* l'indicazione del mese e dell'anno.
- ▶ per gli alimenti conservabili per più di 18 mesi, è *sufficiente* l'indicazione dell'anno

Informazioni obbligatorie sul miele

Il Paese di origine

Sull'etichetta devono essere indicati
“ il Paese o i Paesi di origine in cui il
miele è stato raccolto ”

Alcuni esempi :

Paese di origine: Italia

Paese di origine: Cina

Paesi di origine: Italia e Cina

Informazioni obbligatorie sul miele *per miele originario da più Paesi di origine*

Se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione dei paesi di origine può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi:

- “miscela di mieli originari dell'Ue”
- “miscela di mieli non originari dell'Ue”
- “miscela di mieli originari e non originari dell'Ue”

Riflessioni : la nuova norma (direttiva 2014/63/UE) prevede dal 24 giugno 2015 l'indicazione **Ue** in sostituzione della CE (che era prevista nel D. Lgs. 179/2004).

Informazioni obbligatorie sul miele

lotto

- {in base alla definizione del D. Lvo n.°109/1992 }

“ per *lotto* si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche ”

Il lotto è indicato con la lettera “L” non puntata seguita da un codice numerico (esempio L 5/15) o alfanumerico (esempio L a 5/15).

n. b. come già indicato l'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione almeno del giorno e del mese.

.... un'etichetta per il miele con le indicazioni obbligatorie (minimali)

esempio riferito a un apicoltore che effettua attività di smielatura, confezionamento e commercio di miele con il proprio nome o ragione sociale

- Miele di
- Paese di origine: Italia (o miele italiano)
- Soc. agricola XXX e indirizzo (località YYY)
- Peso netto: 500 g
- da consumarsi preferibilmente entro il 30 novembre 2015

n. b. l'altezza dei caratteri deve essere di almeno 4 mm

Per il **miele biologico** l'etichetta deve contenere anche le seguenti informazioni

- Dicitura da “ agricoltura biologica ”
- Il logo comunitario
- Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF
- Codice dell'operatore controllato

Miele biologico



OPERATORE CONTROLLATO
N. XXXXX
ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAF
IT XXXXX
AGRICOLTURA ITALIA

Approfondimenti :

Riguardo al logo comunitario le stelle, simbolo dell'Unione Europea, tracciano il profilo di una foglia su sfondo verde

Accanto al logo bisogna riportare una delle seguenti indicazioni :

Agricoltura non UE

Agricoltura UE/non UE

Agricoltura ITALIA (o ITALIANA)



Miele Millefiori

agricoltura biologica

Le Greppe

peso netto
150g

CERTIFICATO
ICEA
ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAF
IT BIO 006
ITALIA
OPERAZIONE CONTROLLO
B 2404

Etichettatura nutrizionale

Disposizioni transitorie ai sensi dell'Art 54 del R. CE 1169/2011.

- Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all'art. 9, paragrafo 1, lettera L (**etichetta nutrizionale**), possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
- Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la **dichiarazione nutrizionale**, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35 (vedasi slide successiva).

L'etichetta nutrizionale sul miele

è un'indicazione facoltativa ma se fornita su base volontaria deve riportare (ai sensi dell'art. 30 del R. CE 1169/2011)



- 1) Il **valore energetico** (kcal KJ)
- 2) **grassi**
- 3) **acidi grassi saturi**
- 4) **carboidrati**
- 5) **zuccheri**
- 6) **proteine**
- 7) **sale**

N. b. I valori devono essere espressi in grammi e riferiti a 100 g / 100 ml o per porzione o unità di consumo.

Per il miele la porzione corrisponde a 20 grammi.

L'etichetta nutrizionale deve contenere dati scientificamente dimostrabili tramite il referto di un laboratorio di analisi degli alimenti.

Etichetta nutrizionale esempio

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE	
VALORI MEDI per 100 g di prodotto	
Energia	(Espressa in) KJ / Kcal
Grassi	g
di cui acidi grassi saturi	g
Carboidrati	g
di cui zuccheri	g
Proteine	g
sale	g

Polline : è una componente naturale del miele

La direttiva 2014/63 /UE definisce il *polline* come una componente naturale specifica del miele e pertanto non dovrebbe essere considerato un ingrediente del miele ai sensi del regolamento UE n.1169/ 2011.

La direttiva capovolge l'interpretazione della corte di giustizia della CE del 6 settembre 2011. La corte di giustizia ha qualificato il polline come ingrediente del miele, sostenendo che il polline si trova nel miele a causa soprattutto di un intervento dell'apicoltore.

Polline

Riguardo agli organismi geneticamente modificati(ogm):
in Italia è vietato coltivare ogm.

In alcuni Paesi terzi e comunitari le coltivazioni biotech sono consentite e largamente diffuse.


(Si consideri ad esempio che nel 2013 la Cina ha aumentato l'export di miele in Italia del 20%)

Cosa dice la legge: **non** è necessario indicare sull'**etichetta del miele** la presenza di polline geneticamente modificato nel miele qualora la presenza di tale polline nel miele **non ecceda lo 0,9%** e sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Miele con altri alimenti definiti “prodotti alimentari”

In commercio si trovano
alimenti nei quali il miele
viene utilizzato come
ingrediente principale, ad
esempio il **miele con le
noci**, il **miele con le
nocciole**, il **miele con le
mandorle**

**In questo caso l’etichetta
obbligatoria è differente
rispetto all’etichetta per
il miele**



Etichetta per il miele con noci nocciole, mandorle, cioccolato, marmellate

- La denominazione di vendita
- L'elenco degli ingredienti (da riportarsi in ordine decrescente)
- **Allergeni** ◀ **novità introdotta dal R. CE 1169/2011 allegato II** (c'è l'obbligo di avvertenza in etichetta in quanto ad esempio le arachidi, frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci e derivati sono sostanze potenzialmente allergeniche)
- La quantità netta dell'alimento
- Il termine minimo di conservazione
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8 paragrafo 1 del R UE 1169/2011 (corrisponde all'**operatore che commercializza il prodotto**)

La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile della commercializzazione già indicata in etichetta)


- Il Paese d'origine o i Paesi d'origine o il luogo di provenienza ove previsto
- Il lotto
- **Una dichiarazione nutrizionale** ◀ **novità introdotta dal R. CE 1169/2011** **tranne** gli alimenti ai quali **non** si applica tale obbligo (vedasi allegato V punti 1,9 e 19). Ad esempio gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. **C'è obbligo di dichiarazione nutrizionale se l'alimento è fornito ai grossisti.**

Esempio miele con noci

- C'è l'obbligo di avvertenza in etichetta che nel prodotto alimentare sono presenti sostanze potenzialmente allergeniche

In etichetta dovrà essere indicato

« contiene sostanze potenzialmente allergeniche (noci) »



grazie per l'attenzione

